

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA FOTOTRAPPOLE

Sommario

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA FOTOTRAPPOLE.....	1
Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo	1
Art. 2 – Finalità della videosorveglianza attraverso fototrappole	2
Art. 2 – Dispositivi di videosorveglianza fototrappole.....	2
Art. 3 – Obbligo di informazione	2
Art. 4 – Modalità di definizione dell'area di ripresa e individuazione degli operatori.....	2
Art. 5 – Attivazione e gestione dei dispositivi di videosorveglianza fototrappole.....	2
Art. 6 – Visione e conservazione delle riprese realizzate con dispositivi mobili	3
Art. 7 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale	3
Art. 8 – Operazione di scarico dei filmati	3
Art. 9 – Formazione del fascicolo digitale	3
Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento.....	4
Art. 11 - Disposizioni finali	4

Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo

Il presente documento costituisce istruzione ed informazione ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'artt. 19 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, N. 51, in ordine alle procedure e modalità di impiego ed attivazione dei dispositivi di videosorveglianza cosiddetti fototrappole, in uso al Corpo di Polizia Locale, nonché le procedure di gestione e conservazione dei relativi filmati nell'ambito del trattamento di dati personali.

I dati raccolti mediante i dispositivi di cui al presente disciplinare, costituiscono trattamento di dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Vittuone.

Il Responsabile designato del trattamento è il Comandante della Polizia Locale.

Tutti gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza mobile, nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare.

Art. 2 – Finalità della videosorveglianza attraverso fototrappole

Le finalità della videosorveglianza attraverso fototrappole sono:

- | |
|---|
| a) Tutela ambientale e polizia amministrativa; |
| b) Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali |

I filmati prodotti dai dispositivi di cui al presente disciplinare potranno quindi essere utilizzati per l'accertamento di illeciti amministrative o per l'accertamento di reati, di cui verrà data necessaria comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente e prodotti/tenuti a disposizione della medesima.

Art. 3 – Dispositivi di videosorveglianza fototrappole

I dispositivi di videosorveglianza fototrappole, in dotazione alla Polizia Locale sono costituiti da:

- N. 5 dispositivi fototrappole – modello "AFC", con sistema di archiviazione criptato;
- N. 1 dispositivo fototrappola – modello "FLEX", con sistema di archiviazione criptato.

Art. 4 – Obbligo di informazione

Oltre all'informativa estesa, prevista dall'art. 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall'art. 10 D.Lgs. 51/2018, l'impiego dei dispositivi di videosorveglianza fototrappole dev'essere segnalato con informazione "minima" da attuarsi attraverso gli appositi cartelli di avvertimento in dotazione che devono essere posti ai margini del raggio di ripresa della telecamera.

Art. 5 – Modalità di definizione dell'area di ripresa e individuazione degli operatori

Con giustificato provvedimento del Comandante, sulla base di esigenze di controllo che si sono determinate a fronte del verificarsi di abbandoni o conferimento di rifiuti in una determinata zona non conformi alla vigente normativa, viene identificata l'area da sottoporre a videosorveglianza.

Il provvedimento del Comandante individua anche gli operatori a cui viene attribuito il compito di provvedere al posizionamento, all'attivazione e alla gestione del/i dispositivi che vengono utilizzati per il monitoraggio dell'area sottoposta a controllo.

Nello stesso provvedimento vengono anche individuati gli operatori preposti alla visione dei filmati al verificarsi degli eventi di abbandono o di conferimento non conforme dei rifiuti

Art. 6 – Attivazione e gestione dei dispositivi di videosorveglianza fototrappole

Le telecamere devono essere posizionate esclusivamente alla presenza dagli addetti autorizzati al trattamento del Titolare del trattamento nella zona di monitoraggio all'interno delle apposite scatole blindate e chiuse con il lucchetto in posizione difficilmente accessibile e vengono nascoste/camuffate.

Gli addetti al termine del posizionamento delle videocamere devono disporre gli appositi cartelli di avvertimento ai margini del raggio di ripresa della telecamera e documentano fotograficamente l'installazione.

Art. 7 – Visione e conservazione delle riprese realizzate con dispositivi mobili

Le immagini possono essere consultate da remoto tramite un canale sicuro (HTTPS) esclusivamente da addetti autorizzati al trattamento del Titolare del trattamento.

Gli addetti autorizzati al trattamento devono visionare, con frequenza almeno settimanalmente, le immagini rilevate dalle telecamere ed estrarre le sole immagini che riportano fatti riferiti al non corretto smaltimento dei rifiuti con apposizione sulla foto/video di giorno e ora della commissione del fatto.

Art. 8 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale

Nei casi l'addetto autorizzato al trattamento rilevi condotte illecite di natura amministrativa o penale, in particolare relativa all'abbandono o al deposito abusivo di rifiuti sanzionata dall'art. 13 della L. 689/1981 espleta l'attività di accertamento dei fatti che comporta il download dei filmati e la compilazione di un verbale/attestazione dell'arco temporale di accertamento/rilevazione dei fatti, del numero di eventi documentati, del luogo di installazione della telecamera e del numero seriale della stessa.

Art. 9 – Operazione di scarico dei filmati

Le operazioni di scarico devono essere dettagliatamente registrate dall'addetto sul registro di scarico (data e ora di scarico, nome dell'addetto autorizzato al trattamento, data e ora in cui sono state riprese le immagini scaricate, fatto illecito rilevato, altre annotazioni).

Nel caso in cui il registro di scarico è tenuto in forma cartacea deve essere firmato e datato dall'addetto autorizzato al trattamento che effettua lo scarico e conservato presso l'ufficio di polizia locale in armadio chiuso a chiave.

Nel caso in cui il registro di scarico è tenuto in forma digitale dopo ogni inserimento l'addetto autorizzato al trattamento deve effettuare una stampa in formato PDF e firmarla digitalmente e successivamente salvarla in una cartella sul server ad accesso riservato ai solo addetti autorizzati al trattamento dei dati della videosorveglianza.

Terminate le attività di visione e lo scarico delle eventuali immagini che documentano visivamente il fatto illecito le immagini l'addetto autorizzato al trattamento deve assicurare che le immagini siano cancellate in modo irreversibile dal Cloud.

Art. 10 – Formazione del fascicolo digitale

L'addetto autorizzato al trattamento che compone il fascicolo digitale relativo al fatto, che deve essere formato da una relazione e dalle relative immagini utili ad avviare e svolgere il procedimento amministrativo o penale, deve assicurare che lo stesso venga conservato in cartella criptata (della quale viene regolarmente effettuato il backup) e che, nel caso debba essere trasmesso ad altri organi di Polizia, la trasmissione avvenga attraverso modalità sicure, e che tali operazioni vengano registrate sull'apposito registro trattato con le modalità descritte in precedenza, e annotate su relativo verbale delle operazioni che segue il fascicolo.

Una volta trasmesso il fascicolo ad altro organo di Polizia perché il procedimento è di competenza esterna al comando, l'addetto autorizzato al trattamento deve assicurare che il fascicolo venga cancellato in modo irreversibile da tutti i dispositivi in cui è stato eventualmente memorizzato durante le operazioni di sua composizione.

Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento

L'operatore autorizzato al trattamento deve contribuire ad assicurare che:

1. la password utilizzata per accedere alla configurazione della fototrappola (telecamera) sia composta da almeno caratteri (numeri, lettere e caratteri speciali) così come la password per accedere al PC collocato presso la sala di controllo del Comando di Polizia Locale preposto alle operazioni di scarico delle immagini che si ritiene siano riferite a fatti illeciti;
2. nel caso vengano rilevati fatti illeciti, le immagini vengono conservate fino a quando non vengono consegnate in modalità sicure al soggetto che avvia e svolge il procedimento amministrativo o penale; quindi, che le immagini vengono cancellate in un periodo inferiore ai 7 giorni;
3. le immagini relative alle persone che transitano e/o sostano nella zona sottoposta a controllo siano visionate esclusivamente da operatore formalmente autorizzato al trattamento e istruito circa le modalità con cui effettuare il trattamento;
4. al fine di certificare l'attività di accertamento eseguita mediante sistemi di videosorveglianza tutte le operazioni effettuate siano documentate mediante una verbalizzazione che espone tutte le attività che conducono a contestare la violazione, in particolare nel verbale sono annotati:
 - l'esecuzione del download dei filmati;
 - la visione dei filmati;
 - le fasi salienti dell'accertamento delle violazioni;
 - le operazioni di salvataggio dei filmati sui supporti di memorizzazione al fine di conservazione per le diverse fasi del procedimento;
 - l'eventuale estrapolazione dei fotogrammi necessari a comporre fascicoli fotografici esplicativi;
5. terminate le esigenze di conservazione dei filmati ai fini della definizione del procedimento i documenti sono cancellati in modo irreversibile.

Nel caso in cui l'operatore autorizzato al trattamento rilevi che una delle misure tecniche ed organizzative indicate sul presente provvedimento non siano rispettate è tenuto a segnalare in forma scritta l'anomalia al proprio superiore diretto in riferimento alla gerarchia organizzativa dell'ente.

Art. 11 - Disposizioni finali

Tutto il personale di Polizia Locale viene istruito, a norma dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 19 D.Lgs. 51/2018 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali raccolti con dispositivi di videosorveglianza fototrappole, mediante il presente disciplinare tecnico.

A tal fine il presente documento verrà reso noto a tutto il personale di Polizia Locale, con le consuete modalità di comunicazione.

Tutto il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere le disposizioni del presente disciplinare e a rispettare le disposizioni e le procedure qui contenute, nonché a risolvere eventuali dubbi operativi, interpellando senza ritardo il Responsabile del Trattamento.